

TRIBUNALE DI ROMA
CANCELLERIA



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 5076/2006

SEZIONE LAVORO

Cron. 12721

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. MICHELE DE LUCA - Presidente - Ud. 17/12/2008
- Dott. PIETRO CUOCO - Rel. Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DI NUBILA - Consigliere -
- Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere -
- Dott. GIANFRANCO BANDINI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5076-2006 proposto da:

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONA 6, presso lo studio dell'avvocato FRANZESE SONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMASINO ANDREA giusta delega in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2008

3936

[REDACTED], domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato

FERRARA RAFFAELE giusta delega a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1286/2005 della CORTE D'APPELLO
di NAPOLI, depositata il 11/03/2005 R.G.N. 2938/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. PIETRO
CUOCO;

udito l'Avvocato COMEGNA per delega TOMASINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI RIELLO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, [REDACTED], sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della [REDACTED] di aver ricevuto il 7 febbraio 2002 lettera di contestazione di assenza ingiustificata dal 14 gennaio 2002 e di essere stato licenziato il 27 febbraio 2002, chiese che si dichiarasse l'illegittimità del licenziamento e si ordinasse la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della Società al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respinse la domanda. Con sentenza dell'11 marzo 2005 la Corte d'Appello di Napoli dichiarò l'illegittimità del licenziamento e condannò la Società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno costituito dal pagamento d'una somma non inferiore a 5 mensilità e corrispondente alle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra, con esclusione del periodo di detenzione.

Il giudicante ritiene che il recesso intimato dalla [REDACTED] era stato ricondotto ad un giustificato motivo soggettivo, costituito dalle prolungate assenze dal lavoro che avevano pregiudicato lo svolgimento dell'attività aziendale.

E poiché lo stato di detenzione per fatti estranei al rapporto di lavoro, quale sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione, giustifica il licenziamento solo ove, in base ad un giudizio *ex ante*, costituisca l'oggettivo motivo previsto dall'art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, nel caso in esame questa prova non sussisteva.

Museo

Per la cassazione di questa sentenza la [REDACTED]
[REDACTED] propone ricorso, articolato in tre motivi;
[REDACTED] resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che

1.a. la Società, in base a contratto d'appalto, ha l'obbligo di ottemperare all'esecuzione dei lavori di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di trattamento delle acque e dei rifiuti in impianto di proprietà della REGIONE CAMPANIA; l'attività ha "un notevole impatto ambientale" ed "assurge a servizio di pubblica utilità, talché deve essere operativo 24 ore su 24";

1.b. la gestione dell'impianto è effettuata con 66 dipendenti, "di cui 39 turnisti con diverse mansioni, che, a turni alterni, garantiscono la loro presenza sull'impianto"; anche per sostituire lavoratori assenti o far fronte a situazioni di emergenza, "è fondamentale che l'organico sia al completo per garantire il regolare espletamento dell'attività";

1.c. la Società il 22 gennaio 2002 aveva contestato l'ingiustificata assenza dell'[REDACTED] (dal 14 gennaio 2002); e solo il 31 gennaio 2002 era stata posta a conoscenza, a mezzo di lettera del difensore, che l'[REDACTED] era detenuto e che l'assenza si sarebbe protratta "per motivi giudiziari fin quando non sarà scarcerato"; con nota del 4 febbraio 2002 aveva poi sospeso per sette giorni il procedimento disciplinare, chiedendo

chiarimenti; e, perdurando l'assenza, il 26 febbraio 2002 aveva comunicato la risoluzione del rapporto;

l.d. con l'iniziale contestazione, con la missiva del 4 febbraio 2002 e poi con il licenziamento, la Società aveva segnalato l'oggettiva incidenza dell'assenza sulla funzionalità dell'azienda;

l.e. "per costante indirizzo giurisprudenziale, le assenze del dipendente, dovute a carcerazione, possono dar luogo a licenziamento per impossibilità sopravvenuta parziale della prestazione, a norma dell'art. 1464 cod. civ. e dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604"; la persistenza o meno dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto deve essere valutata in conformità delle previsioni di cui all'indicato art. 3, per cui il recesso del datore è oggettivamente giustificato quando risponda a ragioni inerenti l'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell'azienda;

l.f. in considerazione del fatto che l'impianto di depurazione assicura un servizio pubblico che non tollera alcuna interruzione del normale ciclo produttivo e della sorveglianza degli impianti (ed una disfunzione, oltre ad esporre la Società a responsabilità contrattuale, costituisce pericolo di danno per la salute degli abitanti di 29 Comuni serviti dall'impianto stesso), "l'assenza del resistente dal luogo di lavoro dal 14 gennaio 2002 al 26 febbraio 2002 e l'assoluta impossibilità di prevedere la durata della carcerazione, rendevano intollerabile la mancata esecuzione della prestazione da parte dell'██████████" (anche al tempo del ricorso nulla era a conoscenza della Società sulla eventuale protrazione dello stato di carcerazione).

Ruolo

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa motivazione, la ricorrente sostiene che

2.a. la sentenza impugnata aveva omissa di pronunciarsi sulla legittimità del recesso (oltre che per l'art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604) ai sensi dell'art. 15 lettera "F" del CCNL Metalmeccanici, che prevede il licenziamento con preavviso per "assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi";

2.b. ed il fatto che l'assenza non sia dovuta alla volontà del lavoratore non determina l'obbligo datorile di conservare il posto di lavoro;

2.c. le norme sull'ordinamento penitenziario consentivano all'██████████ di comunicare al datore i motivi dell'assenza: ed egli non aveva fornito alcuna indicazione dell'eventuale impossibilità di dare questa comunicazione.

3. Con il terzo motivo, lamentando omessa valutazione delle richieste istruttorie, la ricorrente sostiene che "la ricorrente aveva (in memoria difensiva) articolato i mezzi istruttori e richiesto l'ammissione della prova testimoniale per dimostrare circostanze di fatto oggettive, giustificatrici dell'atto di recesso"; "in particolare, le circostanze articolate ai punti *sub b, c, d, e, f, g, k, p*, della memoria difensiva (il cui contenuto abbiasi per ripetuto e trascritto) non possono essere prive di rilievo ai fini decisori, atteso che il datore è tenuto a rigorosamente fornire la prova delle ragioni poste a fondamento del recesso e del nesso causale fra le stesse ed il licenziamento".

Muro

Ed il giudice aveva erroneamente respinto questa richiesta istruttoria.

4. Con il controricorso, il resistente, sostenendo la violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione delle norme di diritto delle quali si assume violazione.

5. L'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal controricorrente (e che per il suo oggetto deve essere esaminata preliminarmente) è infondata.

Ed invero, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, bensì quale elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicché la mancata od erronea indicazione delle disposizioni di legge non comporta l'inammissibilità gravame, ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme od i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del *quid disputandum* (Cass. 4 giugno 2007 n. 12929).

D'altro canto, nell'ipotesi in cui le norme, pur non indicate nell'enunciazione del motivo, siano indicate nel corpo dell'esposizione della censura, alcun dubbio è ipotizzabile.

Ciò, nel caso in esame, ove, per le censure che non riguardano esclusivamente l'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione

Aluolo

(nella quale il problema non si pone), le norme delle quali si assume violazione risultano adeguatamente indicate.

6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7. Su un piano generale è da affermare quanto segue.

7.a. E' pacifico che la carcerazione (preventiva od esecutiva) per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma è un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione lavorativa (*e plurimis*, Cass. 1° settembre 1999 n. 9239).

7.b. In questa ipotesi, la persistenza o non persistenza d'un apprezzabile interesse del datore a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto deve essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, costituiti dalle esigenze oggettive dell'impresa, che devono essere valutate con giudizio *ex ante* e non *ex post*, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico - produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni, e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell'assenza (Cass. 5 maggio 2003 n. 6803; Cass. 1° settembre 1999 n. 9239).

7.c. *Costituendo un apprezzamento di fatto, l'accertamento dell'indicato interesse è funzione del giudice di merito; e, adeguatamente motivato (con assenza di errori logici e giuridici), in sede di legittimità è insindacabile.*

7.d. *L'impossibilità della prestazione lavorativa causata da carcerazione, nella misura in cui determina l'illegittimità del licenziamento e simmetricamente l'affermazione del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, è, per la sua stessa consistenza e nel tempo della sua protrazione, negazione del diritto alla retribuzione; la ricostituzione di questo diritto esige non solo la cessazione dello stato di detenzione bensì la formale offerta da parte del lavoratore, della prestazione;*

Luca

7.e. *in ordine al diritto alla retribuzione a seguito di reintegrazione, è da richiamare quanto da questa Corte affermato: ad integrare l'offerta di prestazione (indicata sub "7.d.") non è sufficiente la pregressa domanda giudiziale diretta alla dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento ovvero alla reintegrazione (Cass. 23 novembre 2006 n. 24866; Cass. 21 novembre 2006 n. 24655; Cass. 30 luglio 2004 n. 17322; Cass. 25 novembre 2003 n. 17987).*

8. Nel caso in esame, il giudicante, dopo aver espressamente ed integralmente richiamato i principi giurisprudenziali (come precedentemente esposti sub "7.a.", "7.b.") afferma che

8.a. *la Società aveva ricondotto il recesso ad un giustificato motivo oggettivo, ravvisato nelle prolungate ed ingiustificate assenze dal lavoro, che, in relazione alle mansioni rivestite, avrebbero*

determinato un notevole disagio nella ripartizione dei turni e nell'assegnazione dei compiti fra le maestranze, pregiudicando il regolare andamento dei ritmi lavorativi": assenze "incidenti in misura significativa sulla concreta organizzazione tecnico - produttiva, e, come tali, ostative della possibilità di ricevere le prestazioni lavorative";

8.b. il giustificato motivo oggettivo dedotto dalla Società non sussisteva: "la carenza della prestazione resa dal dipendente, pur introducendo un fattore modificativo delle turnazioni predisposte e di redistribuzione delle prestazioni, non aveva arrecato alcuna alterazione seria delle funzioni produttive, né alcuna compromissione della struttura organizzativa tale da indurre a significativamente alterare la compagine lavorativa mediante il ricorso a nuove assunzioni; le circostanze dedotte dalla Società consentono di ritenere, secondo un giudizio *ex ante* che le dimensioni dell'azienda, il tipo di organizzazione tecnico - produttiva attuato (indubbiamente articolato), la natura delle mansioni del lavoratore detenuto, non siano idonee a definire un giudizio di intollerabilità dell'assenza, e pertanto a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo" (ed il giudice sottolinea espressamente che il suo giudizio è formulato non *ex post* bensì *ex ante*);

8.c. le richieste istruttorie, poiché "non appaiono indicative d'una situazione di effettivo disagio arrecato agli assetti organizzativi aziendali dall'assenza del lavoratore e di seria compromissione del regolare espletamento dell'attività aziendale", erano inconférenti.

9. La ricorrente (nell'ambito della prima fondamentale censura) riconosce (come precedentemente riportato *sub* "I.e.") che la

Russo

ragione dell'intimato licenziamento era il giustificato motivo oggettivo; e deduce come parametro per accertare la concreta sussistenza di tale motivo (come riportato *sub* "1.e.") quello stesso parametro affermato in sentenza (come riportato *sub* "8.b.").

Sul piano generale, il parametro (affermato dalla giurisprudenza di legittimità, applicato nel caso in esame dal giudice, e dedotto dalla stessa Società) non è pertanto controverso.

Anche i fatti (struttura ed attività dell'azienda, nella loro oggettività (ampiamente esposti dalla ricorrente, valutati dal giudice e richiamati in sentenza), sono incontrovertibili.

Alvino

Controversa è la valutazione della concreta potenzialità dei fatti a determinare l'oggettiva situazione prevista dal modulo normativo (art. 3 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità).

Nei confronti della valutazione del giudice, la ricorrente (pur attraverso pregevoli articolate deduzioni) non indica elementi idonei a costituire adeguata censura. E si limita a sostenere che "l'assenza del lavoratore dal 14 gennaio 2002 al 26 febbraio 2002 e l'assoluta impossibilità di prevedere la durata della carcerazione, rendevano intollerabile la mancata esecuzione della prestazione da parte dell'██████████" (come precedentemente esposto *sub* "1.f."), aggiungendo (con la prova testimoniale dedotta nella memoria in sede di merito) che "in conseguenza dell'assenza dell'██████████ si era verificata la perdurante difficoltà di non poter contare sulle prestazioni lavorative d'un componente della squadra e d'un lavoratore utile a sostituire un collega assente e fronteggiare situazioni di emergenza; ed il

capoturno inizialmente provvedeva alla sua sostituzione alternata con personale del turno e successivamente alla sostituzione con altri lavoratori non facenti parte del gruppo dei turnisti" (ricorso, p. 20).

Assunto generico, che costituisce mera negazione di quanto affermato, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, dalla sentenza.

Le argomentazioni esposte dalla ricorrente con il primo e con il terzo motivo sono pertanto infondate.

10. Il fatto dedotto con il secondo motivo è esaminato dal giudicante. E la sua rilevanza è esclusa per due ragioni:

10.a. lo stato di detenzione in cui versava l' [redacted] (che non consentiva di inquadrare l'assenza negli ordinari meccanismi dell'inadempimento previsti dagli artt. 128 e segg. cod. civ.: sentenza, p. 7);

10.b. la giustificazione posta a base del licenziamento (il pregiudizio del regolare andamento dei ritmi lavorativi: sentenza, p. 5).

La seconda ragione, fissando in forma irreversibile la materia del dibattito, in sede procedimentale (art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300) e conseguentemente giudiziale, esclude che l'argomentazione poi formulata della ricorrente abbia rilevanza.

Anche argomentazioni esposte dalla ricorrente con il secondo motivo sono pertanto infondate.

11. Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (l'iniziale reiezione del ricorso in sede di merito) per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Handwritten signature

P Q M

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2008.

Il Consigliere estensore

Filippo Corso

Il Presidente

Giuseppe Be

IL CANCELLIERE
Chiara Fardella
Depositato in Cancelleria
oggi, - 1 GIU. 2009
IL CANCELLIERE
Chiara Fardella

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA,
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 14-8-73 N. 533